



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6755

Seduta del 21/06/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

CRITERI DI RIPARTO PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Francesco Foti

Il Direttore Generale Carmelo Di Mauro

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 20 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e in particolare:
 - il comma 3 dell'art. 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) che, al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio;
 - il comma 11 dell'art. 43 “Disposizioni transitorie e finali” secondo cui in fase di prima applicazione per l'anno 2016 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale;
- la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” e in particolare l'art. 27 che ha modificato il citato comma 11 dell'art. 43 della l.r. 16/2016 estendendone l'applicazione anche all'anno 2017;

RICHIAMATE:

- la Dgr n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00;
- la Dgr n. 5802 del 18 novembre 2016, “Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con Dgr n. 5448 del 25 luglio 2016”;

DATO ATTO che la disponibilità finanziaria per l'anno 2017 ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che la sperimentazione 2016, come prima fase di applicazione della misura, ha tenuto conto per il riparto delle risorse regionali di criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori e alle condizioni di maggiore fragilità economica dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici e in particolare:

- a) quale criterio territoriale di riferimento della misura regionale: le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale n. 27/2009, di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456;
- b) quali soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà: i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, in condizioni di maggiore fragilità economica in quanto appartenenti, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009, alle aree della protezione e dell'accesso, ed estesa, con successiva dgr 5802/2016, anche a quella della permanenza;

CONSIDERATA l'opportunità di estendere l'applicazione della misura 2017 oltre che alle Aler e ai Comuni ad alta tensione abitativa, a tutti i restanti comuni lombardi;

CONSIDERATO che, in base ai primi esiti della sperimentazione 2016 e alla ritenuta opportunità di individuare, per il 2017, un criterio per il riparto delle risorse regionali che tenga conto del fabbisogno degli enti proprietari, è stata condotta una rilevazione in grado di raccogliere un set di dati rappresentativi;

VISTI i dati pervenuti e validati dagli enti proprietari, si è predisposto il quadro di riparto delle risorse regionali di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero degli assegnatari nelle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza in situazione di difficoltà economica di carattere transitorio, identificata in un importo di morosità non superiore a 4.000,00 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- dalle risorse regionali disponibili;

CONSIDERATO che per il riparto delle risorse sono stati presi in esame solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero;

RITENUTO di confermare, anche per la sperimentazione 2017, i requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà approvati con la dgr 5448/2016 come integrata e modificata con dgr 5802/2016 e in particolare:

- la presenza di un disagio economico effettivo di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale, considerando come tali l'insieme delle spese per il canone di locazione sociale e per i servizi comuni;
- l'appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009;
- un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici individuabile in 18 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

RITENUTO, altresì, di definire:

- quale valore economico del contributo regionale di solidarietà assegnabile a ciascun nucleo familiare, un importo massimo di euro 1.200,00, da destinare alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di congruaggio emesse nel 2017;
- un regime di condizionalità cui subordinare l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio, di cui all'Allegato C parte integrante del presente provvedimento, tra l'ente proprietario e l'assegnatario dell'alloggio sociale, i cui elementi minimi comuni sono costituiti:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a pagare il canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
- b) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- c) dall'impegno dell'inquilino assegnatario/componente nucleo familiare, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione e sia in età lavorativa, ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'Albo regionale per i servizi al lavoro, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio;

DATO ATTO che le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà di cui ai punti precedenti sono stati riportati nel documento "Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016", Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO delle premesse sopra riportate;

VISTA la l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 02/04/2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTA la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà 2017, ai sensi degli articoli 25, comma 3 e 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di dare atto che la disponibilità finanziaria per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare il quadro di riparto delle risorse finanziarie regionali disponibili tra le Aler e i comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di rinviare gli atti di impegno e liquidazione della somma di euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo 12.06.104.11293 del bilancio di esercizio 2017, a successivi provvedimenti dirigenziali secondo le modalità e nei tempi previsti nell'Allegato A del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;
7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura degli adempimenti di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016**

Premesse

Il servizio abitativo, di cui all'articolo 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", rappresenta l'elemento di transizione da un modello di intervento pubblico basato sulla offerta abitativa (edilizia residenziale pubblica) ad un modello di intervento orientato al soddisfacimento della domanda abitativa. L'alloggio sociale costituisce la componente fisica – necessaria ma non esclusiva – di un servizio che ha il suo nuovo baricentro nella presa in carico della persona e nell'offerta di servizi abitativi e sociali che seguono l'evoluzione delle condizioni e dei bisogni della persona. In questa nuova configurazione il servizio abitativo si integra con gli altri servizi territoriali, sociali e lavorativi, in quanto finalizzato a promuovere l'autonomia economica e l'inclusione sociale della persona.

Coerentemente con questo nuovo impianto orientato sulla persona, la legge regionale prevede all'art. 25 commi 2 e 3, due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità, vale a dire:

- i nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici;
- i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio;

Entrambi le misure di sostegno sono a carattere temporaneo e sono riconosciute in regime di condizionalità.

Nel 2016, in attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, è stata realizzata un'iniziativa per il sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso due provvedimenti di Giunta regionale (dgr 5448 del 25 luglio 2016 e dgr 5802 del 18 novembre 2016). In particolare, anche in considerazione delle risorse stanziare a bilancio (11,2 Mln€) si è provveduto, in via sperimentale, ad un riparto basato su criteri di concentrazione territoriale (133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016) e di priorità di bisogni con riferimento alle fasce d'utenza maggiormente disagiate da un punto di vista economico e sociale.

Con l'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è stato esteso anche all'anno 2017 il regime sperimentale previsto per l'anno 2016 dall'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 al fine di concludere il monitoraggio della misura 2016 e meglio definire in via sperimentale una più compiuta ed organica disciplina regolamentare per il contributo regionale di solidarietà.

La sperimentazione avviata nel 2017 è coperta con risorse regionali pari a 20.996.400,00 euro ed è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (art. 25, comma 3, l.r. 16/2016). A sostegno di tali nuclei familiari è istituito un contributo regionale di solidarietà, di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei servizi comuni a rimborso.

Il primo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è la condizione di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso).

Attualmente il valore economico del canone sociale, così come definito ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009, è determinato in base ad un indice di sopportabilità commisurato alla condizione economica del nucleo familiare. Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso - rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni - sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi (quote millesimali/consumi individuali) che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono tali spese comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, maggiore è il rischio di morosità.

La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare.

La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini.

Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - *ab origine* - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare.

Il secondo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata attraverso due elementi:

- la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro).
- la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 4.000. Tale importo è stato stimato calcolando un valore medio dei costi della locazione sociale su due annualità. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore.

Il terzo ed ultimo elemento evidenziato dell'articolo 25, comma 3, è il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà; tale aspetto si ricollega direttamente alla finalità ultima della misura regionale, vale a dire il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discende un'importante conseguenza, cioè che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità.

La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo che si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero dell'autonomia economica e sociale della persona.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

Il valore unitario del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un importo massimo di euro 1.200 per singolo nucleo familiare.

Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017.

3. Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni

Per il 2017, le risorse, pari a euro 20.996.400,00, sono state ripartite sulla base di alcuni indicatori richiesti agli enti proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici.

Per la determinazione del riparto delle risorse stanziato, è stata condotta una rilevazione del fabbisogno, attraverso la compilazione da parte degli enti proprietari/gestori, di un modulo informatizzato predisposto da Regione Lombardia (trasmesso il 4 aprile 2017), contenente un set di dati volti a conoscere la

composizione degli assegnatari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici rispetto a due fasce di morosità.

Il quadro di riparto delle risorse regionali è stato determinato sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero complessivo degli assegnatari in condizione di difficoltà economica di carattere transitorio, rappresentata da un importo di morosità non superiore a 4.000 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili.

Per il riparto sono stati considerati solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero.

Le risorse regionali saranno trasferite agli enti proprietari entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016".

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi DGR 5802 del 18 novembre 2016 rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento.

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 16/2016.

4. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà

In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 30 giugno 2017:

1. essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
2. appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;

3. possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo complessivo di morosità superiore a euro 4.000,00 alla data del 30 giugno 2017. Per gli enti beneficiari della precedente misura di cui alla DGR 5802/2016 tale data di riferimento è fissata alla data di chiusura del relativo procedimento.

Condizione per accedere al contributo regionale di solidarietà è la sottoscrizione del "Patto di servizio" tra l'ente proprietario e l'assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

1. corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare ulteriori contenuti del patto di servizio personalizzandolo.

5. Accesso al contributo regionale di solidarietà

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria composizione con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente e, in caso di medesimo valore ISEERP, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni di cui al punto 4 posseduti e, conseguentemente, valuta la sussistenza del carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare secondo quanto indicato nel punto 1 - "Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà".

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli enti, le Aler trasmettono ai rispettivi Comuni di residenza l'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà.

6. Rendicontazione

Il responsabile del procedimento, entro il 30 giugno 2018, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese:

- una Relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale;
- limitatamente alle ALER, alla Relazione è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento.

Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali.

La Giunta regionale pubblica sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it) i dati e le informazioni raccolte del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ALLEGATO B

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Abbiategrasso	MI	19.700
Acquanegra sul Chiese	MN	2.400
Agrate Brianza	MB	17.800
Albairate	MI	7.500
Albano Sant'Alessandro	BG	2.400
Albate	MB	2.400
Albino	BG	8.400
Albiolo	CO	2.800
Albonese	PV	2.400
Albuzzano	PV	2.400
Almè	BG	2.400
Almenno San Bartolomeo	BG	2.800
Alzano Lombardo	BG	3.700
Alzate Brianza	CO	2.400
Arcisate	VA	2.400
Arconate	MI	2.800
Arcore	MB	15.000
Ardesio	BG	5.600
Arese	MI	8.400
Arluno	MI	3.700
Arosio	CO	7.500
Arsago Seprio	VA	2.800
Asola	MN	4.700
Assago	MI	4.700
Asso	CO	6.600
Azzano San Paolo	BG	14.100
Bagnolo Cremasco	CR	2.400
Bagnolo Mella	BS	6.600
Bagnolo San Vito	MN	11.200
Baranzate	MI	2.400
Barbianello	PV	2.400
Bareggio	MI	17.800
Barlassina	MB	6.600
Barzago	LC	5.600
Bassano Bresciano	BS	4.700
Bellano	LC	2.400
Bellinzago Lombardo	MI	3.700
Bellusco	MB	4.700
Bergamo	BG	65.600
Berlingo	BS	2.400
Bernareggio	MB	3.700
Besana in Brianza	MB	4.700
Besate	MI	7.500
Besozzo	VA	4.700
Biassono	MB	10.300
Bigarello	MN	2.800
Bodio Lomnago	VA	2.400

Boffalora sopra Ticino	MI	2.400
Bollate	MI	48.700
Bonate Sopra	BG	2.400
Bonate Sotto	BG	2.400
Bordolano	CR	2.400
Borgarello	PV	2.400
Borghetto Lodigiano	LO	7.500
Borgo Virgilio	MN	18.700
Borgofranco sul Po	MN	2.800
Borgosatollo	BS	5.600
Botticino	BS	4.700
Bovegno	BS	3.700
Bovezzo	BS	2.400
Brandico	BS	2.400
Braone	BS	2.800
Bregnano	CO	2.400
Brembate di Sopra	BG	2.400
Breme	PV	5.600
Breno	BS	2.800
Brescia	BS	410.400
Bressana Bottarone	PV	2.800
Bresso	MI	36.500
Brezzo di Bedero	VA	2.400
Brignano Gera d'Adda	BG	2.400
Briosco	MB	10.300
Brissago-Valtravaglia	VA	2.800
Broni	PV	14.100
Brugherio	MB	9.400
Brunello	VA	2.400
Buccinasco	MI	2.800
Buggiate	VA	3.700
Burago di Molgora	MB	8.400
Buscate	MI	3.700
Busnago	MB	2.400
Bussero	MI	7.500
Busto Arsizio	VA	84.300
Busto Garolfo	MI	31.900
Cadegliano-Viconago	VA	4.700
Cadorago	CO	3.700
Cadrezzate	VA	3.700
Cairate	VA	6.600
Calcinata	BG	2.800
Calcinato	BS	9.400
Calvagese della Riviera	BS	4.700
Calvenzano	BG	2.800
Cambiago	MI	4.700
Campodolcino	SO	2.400
Canegrate	MI	2.800
Canneto sull'Oglio	MN	3.700
Canonica d'Adda	BG	2.800

Cantù	CO	19.700
Canzo	CO	2.800
Capo di Ponte	BS	2.800
Caponago	MB	3.700
Caprino Bergamasco	BG	2.400
Carate Brianza	MB	18.700
Caravaggio	BG	10.300
Carbonara di Po	MN	3.700
Cardano al Campo	VA	15.900
Carimate	CO	14.100
Carnate	MB	6.600
Caronno Pertusella	VA	2.400
Carpenedolo	BS	2.400
Carugate	MI	13.100
Carugo	CO	3.700
Carvico	BG	2.400
Casalbuttano ed Uniti	CR	7.500
Casale Cremasco-Vidolasco	CR	2.400
Casaletto Ceredano	CR	2.400
Casaletto di Sopra	CR	2.400
Casalmoro	MN	2.800
Casatenovo	LC	12.200
Casatisma	PV	2.400
Casciago	VA	2.800
Casei Gerola	PV	5.600
Casnate con Bernate	CO	2.400
Casnigo	BG	2.400
Casorate Primo	PV	6.600
Casorate Sempione	VA	2.400
Cassano d'Adda	MI	41.200
Cassano Magnago	VA	13.100
Cassina de' Pecchi	MI	2.400
Cassina Rizzardi	CO	4.700
Cassolnovo	PV	2.800
Castano Primo	MI	4.700
Casteggio	PV	4.700
Castegnato	BS	2.400
Castel d'Ario	MN	2.400
Castel Goffredo	MN	2.400
Castelbelforte	MN	7.500
Castelcovati	BS	5.600
Castellanza	VA	45.000
Castelleone	CR	14.100
Castelli Calepio	BG	4.700
Castello Cabiaglio	VA	5.600
Castello d'Agogna	PV	2.400
Castelveccana	VA	2.400
Castelverde	CR	4.700
Castenedolo	BS	2.400
Castiglione d'Adda	LO	2.400

Castiglione delle Stiviere	MN	5.600
Castiglione Olona	VA	2.400
Castrezzato	BS	5.600
Cavenago di Brianza	MB	7.500
Cavernago	BG	2.400
Cavriana	MN	2.400
Cellatica	BS	5.600
Cenate Sopra	BG	2.400
Ceresara	MN	2.400
Cerete	BG	4.700
Ceriano Laghetto	MB	4.700
Cermenate	CO	2.400
Cernobbio	CO	2.800
Cernusco Lombardone	LC	4.700
Cernusco sul Naviglio	MI	60.000
Cerro Maggiore	MI	15.900
Cervesina	PV	2.400
Cervignano d'Adda	LO	2.400
Cesano Maderno	MB	13.100
Cesate	MI	15.900
Chiari	BS	14.100
Chiavenna	SO	9.400
Chiuro	SO	2.400
Cinisello Balsamo	MI	58.100
Cisano Bergamasco	BG	2.800
Cislago	VA	2.800
Cisliano	MI	3.700
Clusone	BG	6.600
Coccaglio	BS	7.500
Codogno	LO	2.400
Cologne	BS	3.700
Cologno Monzese	MI	44.000
Colturano	MI	2.400
Colverde	CO	2.400
Como	CO	59.000
Concesio	BS	2.800
Concorezzo	MB	12.200
Confienza	PV	5.600
Corbetta	MI	23.400
Cormano	MI	15.000
Cornaredo	MI	18.700
Cornate d'Adda	MB	2.400
Corsico	MI	47.800
Corte de' Frati	CR	2.800
Cortenuova	BG	2.400
Corteolona e Genzone	PV	3.700
Cosio Valtellino	SO	2.400
Costa de' Nobili	PV	2.400
Costa Masnaga	LC	2.400
Costa Volpino	BG	2.800

Crema	CR	51.500
Cremona	CR	177.100
Cucciago	CO	7.500
Curno	BG	9.400
Curtatone	MN	27.200
Cusano Milanino	MI	3.700
Cuvio	VA	2.400
Dalmine	BG	23.400
Darfo Boario Terme	BS	12.200
Dello	BS	6.600
Derovere	CR	2.400
Desenzano del Garda	BS	14.100
Desio	MB	63.700
Dosolo	MN	6.600
Dumenza	VA	2.400
Edolo	BS	2.400
Erba	CO	14.100
Erbusco	BS	2.400
Faloppio	CO	2.400
Ferno	VA	2.800
Fiesse	BS	15.000
Figino Serenza	CO	2.400
Filago	BG	2.400
Fino Mornasco	CO	2.800
Fontanella	BG	2.400
Frascarolo	PV	4.700
Gadesco-Pieve Delmona	CR	3.700
Gaggiano	MI	10.300
Gallarate	VA	100.300
Gambara	BS	4.700
Gambarana	PV	2.400
Gandino	BG	2.400
Garbagnate Milanese	MI	29.000
Gardone Val Trompia	BS	14.100
Garlasco	PV	7.500
Garlate	LC	2.400
Gavardo	BS	4.700
Gavirate	VA	4.700
Gazoldo degli Ippoliti	MN	2.400
Gerenzano	VA	2.800
Germignaga	VA	2.400
Gerre de' Caprioli	CR	2.400
Gessate	MI	4.700
Ghedi	BS	4.700
Ghisalba	BG	2.800
Gianico	BS	2.400
Giussano	MB	13.100
Goito	MN	4.700
Golasecca	VA	2.800
Gonzaga	MN	7.500

Gorgonzola	MI	25.300
Gorla Maggiore	VA	10.300
Gorla Minore	VA	8.400
Gottolengo	BS	7.500
Grantola	VA	2.400
Grassobbio	BG	4.700
Grontardo	CR	2.400
Gropello Cairoli	PV	2.400
Guanzate	CO	2.800
Guidizzolo	MN	3.700
Gussola	CR	2.400
Inarzo	VA	2.400
Induno Olona	VA	2.400
Inveruno	MI	11.200
Inzago	MI	15.000
Iseo	BS	2.800
Isorella	BS	2.400
Ispra	VA	2.400
Jerago con Orago	VA	2.400
Lainate	MI	11.200
Lallio	BG	2.800
Lambrugo	CO	2.800
Lasnigo	CO	5.600
Lavena Ponte Tresa	VA	2.400
Lecco	LC	26.200
Leffe	BG	2.400
Legnano	MI	124.600
Leno	BS	6.600
Lesmo	MB	13.100
Limbiate	MB	40.300
Limido Comasco	CO	2.400
Lipomo	CO	2.800
Liscate	MI	7.500
Lissone	MB	102.100
Locate Varesino	CO	2.400
Lodi	LO	80.600
Lograto	BS	6.600
Lomazzo	CO	2.800
Lomello	PV	2.800
Lonate Pozzolo	VA	8.400
Lonato del Garda	BS	6.600
Luino	VA	26.200
Lumezzane	BS	18.700
Lurate Caccivio	CO	2.400
Maccagno con Pino e Veddasca	VA	2.400
Maclodio	BS	2.400
Madesimo	SO	2.400
Madone	BG	2.400
Magenta	MI	8.400
Magnacavallo	MN	2.800

Magnago	MI	8.400
Mairano	BS	3.700
Malagnino	CR	2.400
Malgrate	LC	3.700
Malnate	VA	8.400
Manerba del Garda	BS	2.800
Manerbio	BS	2.800
Mantova	MN	28.100
Marcallo con Casone	MI	3.700
Marcaria	MN	6.600
Mariano Comense	CO	22.500
Marmirolo	MN	29.000
Marnate	VA	5.600
Marone	BS	2.400
Martinengo	BG	7.500
Mazzano	BS	2.400
Meda	MB	18.700
Mede	PV	2.400
Mediglia	MI	10.300
Medole	MN	2.400
Melegnano	MI	2.800
Melzo	MI	35.600
Merate	LC	7.500
Mesero	MI	7.500
Milano	MI	1.598.400
Miradolo Terme	PV	2.400
Montalto Pavese	PV	2.400
Montano Lucino	CO	2.400
Montevecchia	LC	2.400
Monticello Brianza	LC	2.400
Montichiari	BS	32.800
Montorfano	CO	2.400
Monza	MB	208.000
Morimondo	MI	3.700
Mozzate	CO	9.400
Muggiò	MB	25.300
Mulazzano	LO	9.400
Musso	CO	2.400
Nave	BS	6.600
Nerviano	MI	3.700
Nibionno	LC	2.400
Novate Milanese	MI	15.900
Novedrate	CO	2.400
Offlaga	BS	2.400
Olgiate Comasco	CO	15.000
Olgiate Olona	VA	15.900
Opera	MI	17.800
Orio al Serio	BG	2.400
Ornago	MB	2.400
Orsenigo	CO	3.700

Orzinuovi	BS	30.900
Orzivecchi	BS	2.400
Osio Sopra	BG	4.700
Osnago	LC	2.400
Ospitaletto	BS	3.700
Ossona	MI	2.400
Ostiglia	MN	2.800
Ozzero	MI	8.400
Paderno d'Adda	LC	2.400
Paderno Dugnano	MI	35.600
Paderno Ponchielli	CR	2.400
Palazzolo sull'Oglio	BS	5.600
Palosco	BG	2.400
Pandino	CR	2.400
Parabiago	MI	10.300
Parre	BG	2.800
Passirano	BS	2.400
Paullo	MI	3.700
Pavia	PV	154.600
Pegognaga	MN	3.700
Peschiera Borromeo	MI	17.800
Pessano con Bornago	MI	4.700
Pessina Cremonese	CR	2.400
Pian Camuno	BS	4.700
Piancogno	BS	4.700
Pieve Albignola	PV	2.400
Pieve del Cairo	PV	2.400
Pieve Emanuele	MI	12.200
Pioltello	MI	23.400
Pisogne	BS	10.300
Pizzighettone	CR	2.400
Poggio Rusco	MN	6.600
Poggiridenti	SO	2.400
Pognano	BG	2.400
Pompiano	BS	11.200
Pomponesco	MN	2.400
Ponte San Pietro	BG	10.300
Pontirolo Nuovo	BG	2.400
Porto Mantovano	MN	15.900
Porto Valtravaglia	VA	2.400
Pozzaglio ed Uniti	CR	2.400
Pozzo d'Adda	MI	2.400
Pozzuolo Martesana	MI	5.600
Pradalunga	BG	2.400
Prata Camportaccio	SO	2.400
Pregnana Milanese	MI	10.300
Presezzo	BG	2.400
Pumenengo	BG	2.800
Quingentole	MN	4.700
Quinzano d'Oglio	BS	6.600

Quistello	MN	2.400
Ranica	BG	2.400
Remedello	BS	3.700
Rescaldina	MI	5.600
Revere	MN	3.700
Rezzato	BS	6.600
Rho	MI	60.000
Rivarolo del Re ed Uniti	CR	2.400
Rivarolo Mantovano	MN	4.700
Rivolta d'Adda	CR	8.400
Robbio	PV	3.700
Robecco sul Naviglio	MI	2.800
Roccafranca	BS	5.600
Rodengo Saiano	BS	2.400
Rodero	CO	2.400
Rodigo	MN	3.700
Roè Volciano	BS	11.200
Romanengo	CR	2.400
Roncadelle	BS	2.800
Ronco Briantino	MB	2.400
Roncoferraro	MN	7.500
Rosate	MI	8.400
Rovato	BS	4.700
Rovellasca	CO	6.600
Rovello Porro	CO	5.600
Roverbella	MN	4.700
Roverbella	MN	2.400
Rozzano	MI	20.600
Rudiano	BS	14.100
Sabbioneta	MN	10.300
Sale Marasino	BS	2.400
Salò	BS	11.200
Samarate	VA	23.400
San Benedetto Po	MN	16.900
San Donato Milanese	MI	30.900
San Felice del Benaco	BS	2.400
San Giacomo delle Segnate	MN	5.600
San Giorgio di Lomellina	PV	2.400
San Giorgio di Mantova	MN	10.300
San Giorgio su Legnano	MI	3.700
San Martino dall'Argine	MN	2.800
San Paolo	BS	3.700
San Paolo d'Argon	BG	2.800
San Vittore Olona	MI	10.300
San Zeno Naviglio	BS	2.400
San Zenone al Lambro	MI	2.800
Santa Giuletta	PV	2.800
Sant'Angelo Lodigiano	LO	9.400
Santo Stefano Ticino	MI	2.800
Sarezzo	BS	2.800

Saronno	VA	26.200
Secugnago	LO	2.400
Sedriano	MI	10.300
Segrate	MI	45.000
Semiana	PV	3.700
Senago	MI	26.200
Seniga	BS	2.800
Seregno	MB	57.200
Seriate	BG	14.100
Sermide e Felonica	MN	9.400
Serravalle a Po	MN	2.400
Sesto Calende	VA	20.600
Sesto ed Uniti	CR	2.400
Sesto San Giovanni	MI	99.300
Settimo Milanese	MI	31.900
Seveso	MB	8.400
Sirmione	BS	7.500
Solaro	MI	24.400
Somaglia	LO	2.800
Somma Lombardo	VA	6.600
Soncino	CR	15.000
Sondrio	SO	8.400
Soresina	CR	14.100
Sorisoletto	BG	2.800
Sotto il Monte Giovanni XXIII	BG	2.400
Sovere	BG	2.800
Sovico	MB	3.700
Spinadesco	CR	2.400
Stagno Lombardo	CR	2.400
Stezzano	BG	7.500
Suisio	BG	2.400
Sulbiate	MB	2.800
Sumirago	VA	2.400
Sustinente	MN	2.800
Suzzara	MN	14.100
Taino	VA	2.400
Talamona	SO	2.400
Tavazzano con Villavesco	LO	2.400
Tavernerio	CO	2.400
Telgate	BG	2.400
Terno d'Isola	BG	5.600
Torbole Casaglia	BS	5.600
Torre Boldone	BG	3.700
Torre d'Isola	PV	2.400
Toscolano-Maderno	BS	13.100
Tradate	VA	7.500
Travagliato	BS	5.600
Trescore Cremasco	CR	3.700
Treviglio	BG	46.800
Treviolo	BG	6.600

Trezzano sul Naviglio	MI	3.700
Trezzo sull'Adda	MI	27.200
Tribiano	MI	2.400
Triuggio	MB	4.700
Tromello	PV	2.800
Truccazzano	MI	2.800
Turate	CO	2.400
Uboldo	VA	9.400
Usmate Velate	MB	3.700
Vaiano Cremasco	CR	2.800
Vailate	CR	2.400
Val Brembilla	BG	2.800
Valmadrera	LC	6.600
Vanzago	MI	2.400
Vaprio d'Adda	MI	7.500
Varedo	MB	11.200
Varese	VA	37.500
Varzi	PV	2.400
Vedano al Lambro	MB	23.400
Vedano Olona	VA	15.900
Veduggio con Colzano	MB	9.400
Venegono Inferiore	VA	6.600
Venegono Superiore	VA	2.400
Verano Brianza	MB	2.400
Verdello	BG	2.800
Vergiate	VA	2.400
Verolanuova	BS	2.800
Viadana	MN	11.200
Vidigulfo	PV	2.800
Vigano San Martino	BG	2.400
Vigevano	PV	44.000
Villa Carcina	BS	4.700
Villa Cortese	MI	8.400
Villa d'Almè	BG	2.800
Villa Poma	MN	2.400
Villanuova sul Clisi	BS	3.700
Villasanta	MB	14.100
Villimpenta	MN	12.200
Vimercate	MB	48.700
Vimodrone	MI	11.200
Voghera	PV	40.300
Volongo	CR	2.400
Volta Mantovana	MN	3.700
Zanica	BG	2.400
Zerbolò	PV	2.800
Zibido San Giacomo	MI	20.600
Zogno	BG	2.400
TOTALE		7.504.400

ENTE BENEFICIARIO	RIPARTIZIONE RISORSE
ALER MILANO	7.026.000
ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA	2.361.100
ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	2.265.900
ALER PAVIA - LODI	1.020.200
ALER BERGAMO - LECCO- SONDRIO	818.800
TOTALE	13.492.000

PATTO DI SERVIZIO

TRA

Il sig./sig.ra _____ codice inquilino _____

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in:

via _____ N _____

comune _____ provincia _____ CAP _____

E

(Ente proprietario ovvero ente gestore)

rappresentato da

RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e in particolare l'art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, che copre il pagamento dei servizi a rimborso;

PREMESSO CHE:

- la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare;
- a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig/la Sig.ra _____ risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di euro ____ destinato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le eventuali spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue:

Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a:

1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del presente Patto di Servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;

3. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato.

Il COMUNE/ALER _____ ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003.

Luogo _____, lì _____

Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà _____

Firma del rappresentante del COMUNE/ALER _____

Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Firma _____